

**SCHEMA DI MODIFICA AL TITOLO IX, CAPO III
(ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI),
SEZIONI I, II, III, IV E V DEL D.LGS. 66/2010 (C.O.M.)**

TESTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	RAZIONALE
Art. 1476-ter <i>(Competenze)</i> 1. Le APCSM curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. 2. Sono di competenza delle APCSM le materie concernenti: a) i contenuti del rapporto di impiego del personale militare, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95; b) l'assistenza fiscale e la consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;	Art. 1476-ter <i>(Competenze)</i> 1. Le APCSM curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. 2. Sono di competenza delle APCSM le materie concernenti: a) i contenuti del rapporto di impiego del personale militare, di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nonché i criteri per l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio (giornaliero e settimanale), unitamente ai turni di servizio;	La presente modifica si propone lo scopo di adeguare la norma ai medesimi criteri applicati, in materia, nei riguardi dei Sindacati delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

c) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; d) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; e) le pari opportunità; f) le prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro; g) gli spazi e le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari. 3. Sono comunque escluse dalla competenza delle APCSM le materie concernenti l'ordinamento militare, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale nonché l'impiego del personale in servizio. 4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le APCSM possono: a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;	b) l'assistenza fiscale e la consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti; c) l'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare; d) le provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio; e) le pari opportunità; f) le prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro; g) gli spazi e le attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari. 3. Sono comunque escluse dalla competenza delle APCSM le materie concernenti l'ordinamento militare, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale nonché l'impiego del personale in servizio. 4. In relazione alle materie di cui al comma 2, le APCSM possono: a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle
---	---

b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti; c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Art. 1476-quater (Limitazioni)	leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune; b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti; c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Art. 1476-quater (Limitazioni)	
1. Alle APCSM è fatto divieto di: a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare; b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi, anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare; c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;	1. Alle APCSM è fatto divieto di: a) assumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare; b) preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o parteciparvi, anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al personale militare; c) promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi;	

d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'APCSM non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti; e) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese; f) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni; h) assumere denominazioni o simboli che richiamano, anche in modo indiretto, categorie di personale, specialità, corpi o altro che non sia la Forza armata	d) assumere la rappresentanza in via esclusiva di una o più categorie di personale, anche se facenti parte della stessa Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare. In ogni caso, la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'APCSM non deve superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti; e) promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti alla vita politica del Paese; f) stabilire la propria sede o il proprio domicilio sociale presso unità o strutture del Ministero della difesa o del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; g) aderire ad associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi delle disposizioni del presente capo o federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo e convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con le medesime associazioni. Sono fatte salve unicamente le convenzioni stipulate, anche con le sopraindicate associazioni, enti od organizzazioni, per i servizi di	La presente modifica si propone lo scopo di adeguare la norma, al fine di consentire alle APCSМ di fornire servizi di CAF e Patronato tramite convenzioni con altre associazioni sindacali. Tale modifica legislativa si ritiene essenziale vista l'impossibilità concreta dei sindacati militari di poter autonomamente costituire i citati CAF e Patronati, stante i stringenti e troppo ampi vincoli generali previsti per legge (numeri associati e presenza sul territorio). <u>Un suo rigetto potrebbe configurare un impedimento oggettivo</u>
--	--	---

o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza, ovvero organizzazioni sindacali, per cui sussiste il divieto di adesione ai sensi delle disposizioni del presente capo, od organizzazioni politiche. Art. 1477-bis (Articolazioni periferiche)	CAF e Patronato da fornire agli associati; h) assumere denominazioni o simboli che richiamano, anche in modo indiretto, categorie di personale, specialità, corpi o altro che non sia la Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza, ovvero organizzazioni sindacali, per cui sussiste il divieto di adesione ai sensi delle disposizioni del presente capo, od organizzazioni politiche. Art. 1477-bis (Articolazioni periferiche)	all'azione sindacale, venendo meno l'introito di quelle uniche somme aggiuntive a quelle del tesseramento.
1. Le APCSM possono prevedere articolazioni periferiche. 2. Gli statuti definiscono, entro gli ambiti di competenza sindacale di cui all'articolo 1476-ter, le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei relativi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie: a) informazione e consultazione degli iscritti; b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;	1. Le APCSM possono prevedere articolazioni periferiche. 2. Gli statuti definiscono, entro gli ambiti di competenza sindacale di cui all'articolo 1476-ter, le competenze delle articolazioni periferiche, nei limiti dei relativi ambiti regionali o territoriali, nelle seguenti materie: a) informazione e consultazione degli iscritti; b) esercizio delle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;	

c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento. 3. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.	c) rispetto e applicazione della contrattazione nazionale, interloquendo con l'amministrazione di riferimento. 3. Ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti sino a livello areale periferico di base, da individuare a cura dell'Amministrazione difesa con l'apposito regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2, e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.	La presente modifica si propone lo scopo di adeguare la norma alla libertà di interlocuzione sino al livello periferico di base (attività non negoziale), al fine di consentire alle APCSM di dialogare e confrontarsi sino al livello di base con la linea di comando, allo scopo di risolvere in sede locale motivi di contenzioso che in caso diverso risalirebbero sino al livello centrale, o comunque regionale (<i>rebus sic stantibus</i>). Tale funzione si ritiene essenziale ed <u>era già prevista per la disciolta Rappresentanza Militare</u>. Precludere tale fattispecie interlocutoria e relazionale sarebbe anacronistico, deleterio per la funzione sindacale e foriero di continui contenziosi portati ad un livello non adeguato.
Art. 1477-ter (Cariche direttive) 1. Le cariche direttive delle APCSM sono elettive, rispettano il principio di parità di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare e da	Art. 1477-ter (Cariche direttive) 1. Le cariche direttive delle APCSM sono elettive, rispettano il principio di parità di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare e da	

militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. 2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1: a) i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato; b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato; d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo. 3. La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. 4. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.	militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa. 2. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche di cui al comma 1: a) i militari che hanno riportato condanne, passate in giudicato, per delitti non colposi e sanzioni disciplinari di stato; b) i militari che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; c) i militari che si trovano in stato di sospensione dall'impiego o di aspettativa non sindacale, salvi i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato; d) gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo. 3. La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato. 4. Nessun militare può essere posto in distacco sindacale per più di cinque volte.	La presente modifica si propone lo scopo di adeguare la norma, al fine di consentire ai dirigenti delle APCSM di continuare a svolgere il proprio mandato (o di essere eletto), in attesa del terzo grado di giudizio sotto il profilo penale e senza essere discriminato in presenza di eventuale sanzione disciplinare di stato. A garanzia dei principi di presunzione di innocenza, così come costituzionalmente garantiti. La presente modifica si propone lo scopo di adeguare la norma, al fine di consentire al dirigente sindacale di rimanere in carica per i mandati necessari, ovvero senza alcuna limitazione temporale, così come democraticamente stabiliti dalla base sociale rappresentata, in ambito elettorale.
---	---	--

Art. 1479 <i>(Procedure di contrattazione)</i> 1. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La procedura di contrattazione si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.	Art. 1479 <i>(Procedure di contrattazione)</i> 1. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono attribuiti i poteri negoziali al fine della contrattazione nazionale di comparto. La procedura di contrattazione si applica alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare negli ambiti riservati all'amministrazione di appartenenza, per tutto il personale militare in servizio e in particolare con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 2. Ciascuna amministrazione attiva, prendendo accordi, autonomi livelli di contrattazione di secondo livello nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale delle medesime.	
Art. 1479-bis <i>(Diritti e tutela dei militari che ricoprono cariche elettive)</i> 1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle APCSM riconosciute	Art. 1479-bis <i>(Diritti e tutela dei militari che ricoprono cariche elettive)</i> 1. I militari che ricoprono cariche elettive nelle APCSM riconosciute	L'aggiunta di tale comma 2. si propone lo scopo di adeguare la norma, al fine di disciplinare compiutamente la contrattazione di secondo livello.

rappresentative ai sensi dell'articolo 1478: (...omissis...) c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza; d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dal presente capo e nelle materie di cui all'articolo 1476-ter; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dal presente capo; e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.	rappresentative ai sensi dell'articolo 1478: (...omissis...) c) non possono essere impiegati in territorio estero singolarmente, o in temporaneo imbarco, soltanto previa intesa con la APCSM a cui appartengono, fatte salve le esigenze delle unità di appartenenza; d) possono manifestare il loro pensiero in ogni sede e su tutte le questioni non soggette a classifica di segretezza che riguardano la vita militare, nei limiti previsti dal presente capo e nelle materie di cui all'articolo 1476-ter; possono interloquire con enti e associazioni di carattere sociale, culturale o politico, anche estranei alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, e partecipare a convegni e assemblee aventi carattere sindacale, nei modi e con i limiti previsti dal presente capo; e) possono inviare comunicazioni scritte al personale militare sulle materie di loro competenza, nonché visitare le strutture e i reparti militari presso i quali opera il personale da essi rappresentato quando lo ritengono opportuno, concordandone le modalità, almeno trentasei ore prima, con i comandanti competenti.	Con il Decreto Legislativo n. 14 del 19 febbraio 2025, sono state definite le limitazioni all'esercizio delle attività a carattere sindacale per il personale in attività operativa imbarcato su Unità Navali. Si tratta di disposizioni che, di fatto, impediscono lo svolgimento di attività sindacali di qualunque tipo, perché annullano oggettivamente le potestà sindacali del dirigente. Di conseguenza, l'invio in temporaneo imbarco di un dirigente sindacale, arreca danno e pregiudizio alla APCSM di appartenenza. Il temporaneo imbarco è oltretutto assimilabile alla fattispecie di impiego singolo all'estero già definito nel paragrafo stesso. L'invio in temporaneo imbarco senza il preventivo, previsto e necessario raggiungimento di una intesa, fa quindi disattendere la norma ed i principi di tutela ad essa presupposti. In sintesi, tale modifica legislativa permetterebbe comunque al dirigente sindacale di essere impiegato all'estero, fuori dai confini nazionali o in temporaneo imbarco, soltanto previa intesa con la APCSM a cui appartiene, garantendo così la possibilità all'A.D. di utilizzare comunque la risorsa umana di cui necessita, senza creare nocumento all'Organizzazione sindacale di riferimento.
---	--	---

Art. 1480 <i>(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale)</i>	Art. 1480 <i>(Svolgimento dell'attività di carattere sindacale)</i>	
1. I rappresentanti delle APCSM svolgono l'attività sindacale fuori dal servizio. 2. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 può essere concesso, informate le associazioni, l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, compatibilmente con le disponibilità e senza oneri per l'amministrazione. Le modalità di concessione dell'uso del locale comune sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2. 3. Ai fini dello svolgimento dell'attività sindacale, ai rappresentanti sindacali delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti nonché permessi e aspettative sindacali non retribuiti, assegnati con le modalità di cui ai commi 4 e 5, sulla base dell'effettiva rappresentatività del personale calcolata ai sensi dell'articolo 1478. 4. Con la contrattazione di cui all'articolo 1479, nell'ambito delle	(...omissis...) 2. Alle APCSM riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 può essere concesso, informate le associazioni, l'uso di un locale comune locali da adibire a ufficio delle associazioni stesse nella sede centrale e in quelle periferiche di livello areale e comunque non inferiore al livello regionale provinciale, compatibilmente con le disponibilità e senza oneri per l'amministrazione. Le modalità di concessione dell'uso del locale comune sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2. (...omissis...) 4. Con la contrattazione di cui all'articolo 1479, nell'ambito delle	La presente modifica si propone lo scopo di adeguare la norma, al fine di rendere maggiormente funzionale lo svolgimento della funzione sindacale, nel rispetto della <i>privacy</i>.

risorse ad essa destinate, sono stabiliti: a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative; b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali. 5. Il contingente dei distacchi sindacali e dei permessi retribuiti di cui al comma 4 è ripartito tra le APCSM con criterio proporzionale, sulla base della rappresentatività calcolata ai sensi dell'articolo 1478, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive competenze, e le APCSM.	risorse ad essa destinate, sono stabiliti: a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare nonché il numero massimo annuo dei permessi retribuiti per i rappresentanti delle associazioni rappresentative; b) la misura dei permessi e delle aspettative sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali. c) le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative non retribuite e permessi, la disciplina degli aspetti di stato giuridico, carriera e avanzamento del personale in tali posizioni. Sono altresì disciplinati gli aspetti economici, stipendiali e previdenziali, di quelle possibili indennità aggiuntive da porre a carico delle APCSM per i sopraindicati istituti. In tale sede verranno ulteriormente definite anche le deroghe al superamento dei limiti massimi mensili di permesso retribuito individuale, sempre nell'alveo delle spettanze di ciascuna APCSM, nonché la possibilità	Con l'aggiunta del sotto comma c) ci si pone lo scopo di modificare ed integrare la norma affinché venga colmato un vuoto legislativo che limita fortemente la fruizione delle guarentigie sindacali. Nella sede naturale del tavolo contrattuale verranno disciplinate tutte le materie, oggi non regolate, e fonte di nocumento all'agibilità sindacale, nel rispetto dei limiti di legge vigenti nel tempo circa la quantità complessiva dei distacchi, aspettative e permessi assegnati alle APCSM. Inoltre, ad oggi, non viene inquadrato correttamente il possibile trattamento economico aggiuntivo che l'APCSM potrebbe corrispondere al proprio dirigente sindacale.
---	---	---

6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalle disposizioni del presente capo, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato. 7. Le APCSM possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento nonché al Ministero della difesa ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per i provvedimenti conseguenti. Le variazioni relative ai distacchi e alle	di conversione dei distacchi in ore di permesso retribuito. (...omissis...) 6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale non retribuita o di permesso sindacale nei confronti del personale di cui all'art. 1477-ter, sono presentate dalle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare cui appartiene il personale interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi previsti dalle disposizioni del presente capo, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della difesa o, per il personale del Corpo della guardia di finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i conseguenti provvedimenti di stato. (...omissis...)	Lo scopo della presente modifica legislativa è allineare le previsioni normative, di cui agli articoli 1477-ter e 1480 del COM, individuando in maniera univoca i dirigenti sindacali destinatari delle guarentigie di cui al citato art. 1480.
---	---	--

aspettative devono essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno. 8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei distacchi in forma compensativa nonché il loro utilizzo in forma frazionata. 9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite possono durare non più di tre anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.	9. I distacchi e le aspettative sindacali non retribuite possono durare non più di tre quattro anni. Nessun militare può essere posto in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita più di cinque volte. Tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo. 10. Il personale collocato in distacco o aspettativa sindacale, qualora in possesso dei requisiti di legge, è valutato per l'avanzamento al grado superiore. Nei giudizi di avanzamento a scelta resi dalle commissioni di cui agli articoli 1042, 1043, 1044, 1045 e 1047 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il militare in distacco o in aspettativa sindacale, qualora idoneo, viene promosso precedendo in ruolo il primo dei colleghi utilmente collocati nella graduatoria di merito che lo seguiva nel ruolo di provenienza. Nei giudizi di avanzamento a scelta resi dalle commissioni di cui agli articoli 1036, 1037, 1038, 1039, 1040 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al militare in	La presente modifica si propone lo scopo di adeguare la norma, al fine di consentire al dirigente sindacale di rimanere in distacco o aspettativa, per tutta la durata del mandato, così come già previsto all'art. 1477-ter, co. 2 del presente Codice, in materia di <i>“durata della carica direttiva”</i>. La presente aggiunta del comma 10. si propone lo scopo di adeguare la norma, al fine di non vanificare e disperdere le professionalità acquisite nel campo rappresentativo. Modificarla ed integrarla, pertanto, si rende necessario affinché venga colmato un vuoto normativo importante, che limita fortemente la fruizione delle garantigie sindacali e non inquadra correttamente lo stato giuridico e l'avanzamento del personale in distacco, al rientro nell'Amministrazione di provenienza.
---	--	--

	distacco o in aspettativa sindacale incluso per la prima volta nell'aliquota di ruolo di cui all'art. 1053, qualora idoneo, viene attribuito un punteggio di merito sulla base dell'ultima documentazione caratteristica redatta al momento del collocamento nelle richiamate posizioni di stato e dei precedenti di carriera. Qualora non iscritto nel quadro di avanzamento formato per l'anno di riferimento, al militare, per gli anni successivi, viene attribuito un punteggio incrementale pari alla media dei punteggi incrementali attribuiti ai colleghi come lui valutati e non iscritti in quadro, ovvero, qualora più favorevole, il punteggio attribuito al primo dei colleghi sottoposti a valutazione che lo seguiva nel ruolo di provenienza.	
10. Le modalità di impiego del militare che riprende servizio al termine di ogni periodo di distacco sindacale o aspettativa sindacale non retribuita sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.	10. 11. Le modalità di impiego del militare che riprende servizio al termine di ogni periodo di distacco sindacale o aspettativa sindacale non retribuita sono disciplinate con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 1475, comma 2.	Necessario a seguito di introduzione comma 10..
11. I dirigenti delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono darne	11. 12. I dirigenti delle APCSM rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al presente articolo, devono	Necessario a seguito di introduzione comma 10.. La presente modifica si propone per ripristinare il principio secondo cui l'identificazione dei casi eccezionali è rimessa alla valutazione

comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno quarantotto ore prima, tramite l'associazione di appartenenza. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.	darne comunicazione scritta al proprio comandante, individuato nell'autorità deputata alla concessione della licenza, almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno quarantotto trentasei ore prima, tramite l'associazione di appartenenza. L'identificazione dei casi eccezionali è rimessa esclusivamente alla valutazione del dirigente richiedente, che deve dichiararne la natura nella richiesta, senza obbligo di motivazione. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio e sempre che venga garantita la regolare funzionalità del servizio.	del dirigente richiedente, tramite APCSM, senza necessità di esplicitare motivazioni aggiuntive. Questo assicura che la richiesta del permesso sindacale mantenga la sua natura di diritto riconosciuto, evitando che si trasformi in una valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione. Il comandante, infatti, deve limitarsi ad autorizzare il permesso, salvo la presenza di prioritarie e improcrastinabili esigenze di servizio che ne impediscano la concessione. In sintesi, la modifica proposta mira a: a) Eliminare l'obbligo di esplicitazione delle motivazioni nella richiesta di permesso sindacale per i casi eccezionali. b) Evitare interpretazioni restrittive che potrebbero limitare la possibilità di fruizione del permesso. c) Chiarire che il comandante non ha facoltà di valutare il merito della richiesta, ma solo di verificarne la compatibilità con le esigenze di servizio. 2. La presente modifica di riduzione del tempo di preavviso, da 48 a 36 ore, si fonda su tre motivazioni principali: a) Maggiore reattività alle necessità. Il permesso sindacale deve poter
---	---	---

		rispondere alle esigenze impreviste che emergono nelle attività di rappresentanza. c) Conferma della compatibilità con le esigenze di servizio.
12. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.	12 .13. È vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri od orari.	Necessario a seguito di introduzione comma 10..
13. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 11 da parte del dirigente dell'APCSM che ha chiesto e utilizzato il permesso.	13 .14. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali deve essere certificata entro tre giorni all'autorità individuata ai sensi del comma 11 da parte del dirigente dell'APCSM che ha chiesto e utilizzato il permesso.	Necessario a seguito di introduzione comma 10..
14. I permessi sindacali sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.	14 .15. I permessi sindacali sono equiparati al servizio. Tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, i permessi sono autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di servizio.	Necessario a seguito di introduzione comma 10..
15. Per i permessi sindacali retribuiti è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli	15 .16. Per i permessi sindacali retribuiti e i distacchi è corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle indennità e dei compensi per il	Necessario a seguito di introduzione comma 10.. Modificare ed integrare la norma affinché venga colmato un vuoto che limita fortemente la fruizione delle guarentigie sindacali e non inquadra correttamente il possibile trattamento

collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.	lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni, ad esclusione del Fondo efficienza dei servizi istituzionali che viene corrisposto alle condizioni del relativo decreto. Sono fatte salve altresì le diverse disposizioni pattuite in sede di negoziazione di cui al precedente comma 4., c).	economico aggiuntivo che l'APCSM potrebbe corrispondere al proprio dirigente sindacale.
---	--	--

ULTERIORI MODIFICHE AL D.LGS 66/2010 (C.O.M.)
RELATIVE ALLA REGOLAMENTAZIONE DI STATO GIURIDICO DEL PERSONALE MILITARE IN POSIZIONE DI
DISTACCO SINDACALE

TESTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	RAZIONALE
Art. 913-bis <i>(Distacco sindacale)</i> (...omissis...) 2-bis Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa.	Art. 913-bis <i>(Distacco sindacale)</i> (...omissis...) 2-bis Salvo che sia diversamente disposto, la posizione di stato giuridico del distacco sindacale è equiparata, quanto agli effetti, a quella dell'aspettativa definita ai sensi del comma 1, lettera d-bis dell'art. 875.	La presente modifica si propone lo scopo di adeguare la norma ai medesimi criteri applicati, in materia, nei riguardi dei Sindacati delle Forze di polizia ad ordinamento civile. A tal proposito risulta indispensabile modificare anche l'art. 455 del T.U.O.M. (DPR 90/2010) aggiungendo la posizione del personale in distacco sindacale nella forza potenziale.

SCHEMA DI MODIFICA AL D.P.R. 90/2010 (T.U.O.M.)
ULTERIORI RICHIESTE

TESTO ATTUALE	PROPOSTE DI MODIFICA	RAZIONALE
Art. 320 <i>(Deroghe particolari)</i> (...omissis...) 8. Gli utenti degli alloggi ASI che ricoprono un incarico non più compreso negli elenchi degli incarichi, possono conservare la titolarità della concessione per il tempo di permanenza nell'incarico in relazione al quale l'alloggio è stato concesso.	Art. 320 <i>(Deroghe particolari)</i> (...omissis...) 8-bis Il personale militare in godimento di un alloggio di servizio, assegnato in relazione a un incarico ricompreso negli elenchi di cui all'articolo 314 del presente decreto, che venga successivamente collocato in distacco sindacale ai sensi della normativa vigente, conserva la titolarità all'alloggio per tutta la durata del distacco, purché non venga meno la permanenza nella sede o nell'ambito territoriale per il quale l'alloggio era stato originariamente concesso.	L'attuale formulazione dell'articolo 320 del TUOM non contempla il caso del personale militare che, già assegnatario di un alloggio di servizio per incarico (ASI o AST), venga successivamente posto in distacco sindacale. Questa situazione genera incertezza giuridica e possibili disparità di trattamento. L'emendamento proposto introduce una deroga esplicita a tutela del personale militare in distacco sindacale, riconoscendo il diritto a mantenere la titolarità dell'alloggio per la durata del distacco, qualora l'assegnazione originaria sia avvenuta per un incarico ricompreso negli elenchi previsti dall'articolo 314 del TUOM. La norma intende garantire continuità abitativa e stabilità familiare, in coerenza con i principi di tutela sindacale e con il riconoscimento del ruolo delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.